

CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Sempre più di frequente si fa ricorso, da parte delle Aziende, ai contratti previsti dalla Riforma BIAGI.

Il contratto di lavoro del lavoratore interinale poggia su due fondamentali momenti preliminari:

- l'informazione
- la formazione professionale.

Nell'ottica di tutela supplementare, la scelta del legislatore è stata quella di ripartire gli obblighi della sicurezza tra l'Impresa somministratrice e l'Impresa utilizzatrice.

Un altro presupposto è stato quello che il lavoratore interinale non può ricevere un livello di tutela diverso e/o inferiore a quello del lavoratore assunto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda l'obbligo della sorveglianza sanitaria, la giurisprudenza depone per la riconducibilità dell'incombenza in capo al somministratore per lavoratori concessi per breve durata e/o per rischi generici (nel caso di contrattazione collettiva), mentre l'utilizzatore è responsabile per la tutela della sicurezza in generale (salvo diversi patti da esplicitare nel rapporto contrattuale).

Pertanto la valutazione dei rischi ricade come obbligo sull'Impresa utilizzatrice, con notifica al somministratore.

In caso di infortunio lo status di Datore di Lavoro ricade, ai fini della sicurezza, sul Datore dell'Impresa utilizzatrice.

Quindi normative chiare, che però è meglio specificare nei contratti che si vanno a stipulare tra le Aziende e le Agenzie Interinali, al fine di attribuire chiaramente compiti e responsabilità dei singoli attori.
